

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, NEPI, CENGARLE, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, SANTALCO, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Concessione ai lavoratori invalidi del congedo straordinario per cure

ONOREVOLI SENATORI. — È necessario che il Parlamento riservi ogni attenzione al mondo del lavoro e si adoperi per introdurre nell'ordinamento istituti idonei a venire incontro alle esigenze specialmente dei lavoratori invalidi. Tali premesse aiutano a comprendere i motivi di questo disegno di legge, il cui contenuto è prevalentemente di carattere sociale.

Nell'articolo unico progettato, infatti, si propone, nel primo comma, di riconoscere un periodo di congedo straordinario per cure non superiore, per ogni anno, a trenta giorni ai mutilati ed invalidi civili, agli invalidi del lavoro, a quelli di guerra e per causa di servizio assunti presso aziende ed enti pubblici e presso aziende private.

Con la disposizione del secondo comma si definiscono le modalità per la concessione di detto congedo, semplificandone le procedure e rendendone, nel contempo, più rigorosi gli accertamenti. Infine con l'ultimo comma si propone che, durante il periodo di assenza per cura, ai lavoratori invalidi venga mantenuta la retribuzione in godimen-

to, fatta eccezione per i compensi relativi al lavoro straordinario e per i compensi speciali.

È ormai riconosciuto, onorevoli senatori, che la concessione del congedo straordinario al lavoratore invalido costituisce un diritto soggettivo (subordinato unicamente ad accertamenti medici da parte della competente autorità preposta) esercitabile presso tutte le aziende pubbliche o private che siano.

Il beneficio in parola, i cui scopi sono strettamente terapeutici e riabilitativi, è esteso a tutti i lavoratori subordinati riconosciuti invalidi civili, dipendenti pubblici o privati, ivi compresi quelli assunti al lavoro indipendentemente dalla qualifica di invalido civile.

Se anche le fonti normative sono chiare in questo senso, carente o insufficiente risulta la disciplina in ordine al trattamento economico da riconoscere ai beneficiari durante l'assenza dal lavoro per congedo straordinario per cure. Da qui il comporta-

mento di alcuni datori di lavoro che hanno rifiutato e ancora rifiutano la corresponsione della retribuzione, per detto periodo, ai lavoratori invalidi civili, che vedono, in tal modo, vanificato il contenuto di precise disposizioni di legge (articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118) che, proprio in relazione a precise menomazioni subite, riconosce ai lavoratori invalidi il diritto a godere di un periodo di congedo per sottoporsi a cure riabilitative o migliorative della capacità di lavoro.

Tale situazione ha indotto sovente i lavoratori invalidi a rinunciare al beneficio per non subire la decurtazione della retribuzione.

Partendo dalle considerazioni fatte, si è inteso disciplinare la materia con il pre-

sente disegno di legge che, tra l'altro, si pone anche nella prospettiva di stabilire criteri uniformi per tutte le categorie di lavoratori invalidi a prescindere dalla specificità della menomazione di cui soffrono.

Si propone, infatti, con l'iniziativa legislativa in parola, di stabilire una disciplina uniforme in materia di concessione del congedo straordinario per cure e di regolamentazione del trattamento economico del connesso periodo di assenza dal lavoro, accogliendo le istanze più volte avanzate dalle associazioni di categoria che, da anni, ma più accentuatamente in questi ultimi, chiedono al Parlamento ordinamenti uniformi per tutti gli inabili per rendere più agevole la realizzazione di forme federative tra tutte le categorie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai mutilati ed invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e agli invalidi per servizio, assunti presso aziende ed enti pubblici e presso aziende private, spetta un periodo di congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni per ogni anno.

Gli interessati, per poter usufruire del congedo straordinario di cui al primo comma, devono presentare al datore di lavoro domanda in carta semplice, corredata di un certificato, rilasciato dall'associazione di appartenenza, attestante il grado della invalidità e di un certificato medico, vistato dal medico provinciale, attestante la natura e la durata della cura.

Durante il periodo di assenza per cura ai mutilati e invalidi di cui sopra compete la retribuzione già in godimento con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario e dei compensi speciali.